PORTANTE DISPOSIZIONI NEL PERSONALE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' PUBBLICA

# Art. 2

Il maggiore onere, derivante dallo aumento degli stipendi dei veterinari provinciali, va per intero a carico dello Stato.

Resta consolidato nella misura di L. 120.750 il debito delle Provincie per la meta' degli stipendi finora goduti dai veterinari provinciali.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione dei ruoli organici per i servizi zooiatrici approvati con la presente legge, si fara' fronte con i proventi di visita sanitaria e delle ammende previsti dall'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

A tale uopo viene ridotta del corrispondente ammontare la quota di tali proventi destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie, giusta 1' art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

Versione in vigore dal 28 luglio 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Portante disposizioni nel personale tecnico dell'Amministrazione della sanita' pubblica |
| Estremi | Legge 26 giugno 1913, n. 812 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1913 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-nel-personale-tecnico-dell-amministrazione/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it